

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono
fax
e-mail
Web Site

+41 (0) 91 966 43 42
+41 (0) 91 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch
www.muzzano.ch

Ris. Municipale

4036 del 10.11.2014

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario
e-mail
Data

Daniele Mazzali
Segretario@muzzano.ch
11.11.2014

Messaggio Municipale 59-2014

approvato con ris. mun. no. 4036 del 10.11.2014

Accompagnante la Convenzione obbligatoria per i servizi di polizia LCPol

Egregio Signor Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

com'è noto con l'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 e del relativo regolamento del 27 giugno 2012 (RLCPol) tutti i Comuni devono far capo ad un corpo di polizia strutturato per l'esercizio dei propri compiti di polizia.

Art. 3 cpv. 1 LCPol - Esercizio delle competenze di polizia comunali

Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure*
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.*

I comuni privi di simile organizzazione sono tenuti a concludere, entro il 1° settembre 2015, un'apposita convenzione con un Comune che disponga di un corpo di polizia. La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione. A tale scopo il territorio cantonale è stato suddiviso in otto "regioni di polizia". Il nostro comune è assegnato alla "regione di polizia III" definita dall'allegato 1 del RLCPol.

Regione III (Luganese, comune polo Lugano)

*Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, **Muzzano**, Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.*

La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi (art. 4 LCPol).

Le dettagliate disposizioni della legge e del relativo regolamento disciplinano in modo chiaro le responsabilità, il coordinamento, le competenze ed i compiti delle polizie comunali e sanciscono ripetutamente i principi di uniformità del servizio e di parità di trattamento.

In particolare in ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo (Lugano) e del suo comandante (art. 1 cpv. 2 RLCPol).

I comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia stabilite dalla LCPol e dal RLCPol e dalla LOC.

In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di Agenti, per l'adempimento dei compiti di base sull'arco delle ventiquattr'ore.

Le prestazioni di polizia devono rispettare il principio della parità di trattamento per territori e cittadinanze toccate, senza discriminazione di sorta (art. 2 cpv. 1, 2 e 5 RLCPol).

I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza (art. 2 LCPol). In questo senso l'entità e la natura delle contro prestazioni patrimoniali sono liberamente definite tra i comuni, ritenuto che l'entità del contributo deve appoggiarsi su una base di calcolo pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente permanente.

Nella definizione del costo pro capite i comuni possono ritenere altri criteri oggettivi anche di tipo qualitativo e quantitativo, ossia criteri riferiti ad eventuali criticità particolari, quali la presenza di punti sensibili sul territorio (esercizi pubblici, locali notturni, postriboli, banche, commerci di valori, grandi generatori di traffico, ecc.), o particolari esigenze di servizio compatibilmente con il principio della parità di trattamento per territori e cittadinanze.

In base alle norme di cui sopra si evince che il margine di manovra contrattuale che rimane ai Comuni è dunque piuttosto limitato. In altri termini con l'inserimento obbligatorio del territorio del nostro comune nella "Regione III (Luganese, comune polo Lugano)" il territorio di Muzzano deve beneficiare di un servizio di polizia sostanzialmente analogo a quello di cui beneficiano le aree circostanti con caratteristiche assimilabili.

Tenuto conto di questa evoluzione e della preesistenza di una Convenzione di polizia con i Comuni di Lugano e Sorengo, il nostro Municipio si è attivato chiedendo l'adeguamento di tale Convenzione secondo il nuovo diritto vigente.

Gli argomenti che hanno portato il Municipio a scegliere tale strategia riguardano soprattutto le particolari strutturazione e dotazione del corpo di polizia di Lugano.

La Polizia di Lugano, infatti, è dotata attualmente di ca. 120 effettivi (agenti) e dispone di una suddivisione organizzativa interna in funzione delle 3 principali attività del corpo:

- Servizi di stato maggiore e di condotta
- Area di polizia amministrativa
- Area di polizia operativa

Il settore che maggiormente riguarda la collaborazione con il nostro comune è l'Area di polizia operativa, comunque sostenuta dagli altri due settori.

L'area di polizia operativa è a sua volta strutturata in quattro sezioni che offrono i rispettivi servizi sul terreno:

- Sezione dell'ordine pubblico
 - Sezione della polizia del Traffico
-

- Polizia dei quartieri
- Polizia specializzata (degrado, stupefacenti, prostituzione, migrazione, minori, ecc.)

Inoltre la Polizia città di Lugano è dotata di una moderna centrale operativa (CEOP) attiva 24/24 in costante contatto con la Polizia cantonale e con il Corpo pompieri. La CEOP dispone, inoltre, di un sofisticato sistema di videosorveglianza all'interno del quale, all'occorrenza, potranno facilmente essere integrati anche dei punti di osservazione sul nostro territorio garantendo una costante sorveglianza di punti o obiettivi ritenuti sensibili.

A tale scopo potranno essere installate delle telecamere fisse oppure posati temporaneamente uno degli impianti mobili di cui la Polizia cittadina è dotata per casi di necessità limitata nel tempo o per sostenere una scelta di installazione definitiva.

L'eventuale installazione di impianti fissi di videosorveglianza sarà a carico del nostro Comune che ne rimarrebbe proprietario, mentre l'esercizio sarebbe assunto dalla città di Lugano nell'ambito delle funzioni della Polizia.

Il servizio offertoci dal comune di Lugano soddisfa tutte le nostre esigenze e meglio:

- possibilità di allestire, eventualmente, un punto di servizio sul nostro territorio ;
- disporre di un agente di quartiere;
- mantenimento dell'attuale standard generale di servizio (controlli, prevenzione in particolare dei furti, circolazione stradale);
- impiego sul nostro territorio degli attuali collaboratori della polizia comunale di Sorengo, i quali saranno incorporati nel corpo di polizia della città di Lugano, sempre nella misura massima compatibile con le esigenze del servizio del corpo di polizia (assegnazione al gruppo ovest).

In allegato si trova l'informazione integrativa "Informazioni complementari sui servizi di polizia previsti nel Comune di Muzzano", fornitoci dalla Polizia di Lugano su nostra esplicita richiesta, per disporre di maggiori informazioni all'uopo.

Sotto l'aspetto finanziario la convenzione propostaci, grazie anche alla concomitante sottoscrizione di analogo accordo tra Lugano e Sorengo, il cui territorio sotto l'aspetto dei servizi di polizia è già da anni riunito al nostro in virtù di precedenti convenzioni, presenta dei vantaggi rispetto all'attuale struttura dei costi.

Il costo della nuova convenzione corrisponde a fr. 100'000 (stabilito in Fr. 119.50.- per abitante), in base alla popolazione attuale residente permanente (835 abitanti).

L'incasso delle multe elevate sul nostro territorio con procedura disciplinare sarà riversato a favore del nostro Comune dietro trattenuta di un emolumento amministrativo di Fr. 15.- per ogni procedura. Allo stato attuale non è ovviamente possibile determinare il volume di tale importo che non dovrebbe tuttavia differenziarsi in modo sostanziale rispetto alla situazione media attuale.

Si osserva, infine, che i comuni di Sorengo e Muzzano saranno i soli legati nell'ambito dei servizi di polizia direttamente al comune Polo cui spetta in ogni caso, per legge (art. 6 LCPol), il coordinamento del servizio nell'intera regione.

Per quanto riguarda le norme contenute nel disegno di convenzione si osserva che il testo ricalca il modello standard elaborato dai competenti servizi cantonali sulla base della relativa legislazione, con l'aggiunta di alcune indicazioni di dettaglio in particolare per quanto riguarda le relazioni politiche e il flusso di informazioni (art. 2 cpv. 3 ed art. 5) e la definizione delle condizioni finanziarie (artt. 6 e 7).

Ritenuta la chiarezza e la semplicità delle norme si rinvia direttamente all'esame del disegno di convenzione allegato e parte integrante del presente messaggio.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione che dovesse rendersi necessaria in sede di discussione, vi invitiamo a voler,

decidere:

1. è adottata la *Convenzione fra il Comune di Muzzano e la città di Lugano per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Muzzano da parte del Corpo di Polizia del Comune polo Lugano*;
2. la *Convenzione fra il Comune di Muzzano e la città di Lugano per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Muzzano da parte del Corpo di Polizia del Comune polo Lugano* entra in vigore alla data convenuta dai Municipi di Lugano e di Muzzano, ritenuta la ratifica da parte del Consiglio di Stato e l'approvazione di un'analogo convenzione fra i Comuni di Lugano e Sorengo.

Distinti saluti

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Daniele Brugnoli



Il Segretario
Daniele Mazzali

Allegati:

- Informazioni complementari sui servizi di polizia previsti nel Comune di Muzzano;
- proposta di Convenzione fra il Comune di Muzzano e la città di Lugano per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Muzzano da parte del Corpo di Polizia del Comune polo Lugano;
- Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011;
- Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012

Commissione d'esame (art. 10 RALOC)

per esame e rapporto si demanda il presente messaggio alla Commissione della Gestione ed alla Commissione della Legislazione

Informazioni complementari sui servizi di polizia previsti nel Comune di Muzzano

Convenzione per il servizio di polizia della Polizia Città di Lugano sulla giurisdizione del Comune di Muzzano

L'Articolo 3 – *Compiti di polizia* della Convenzione di polizia riferisce dei compiti previsti da parte della Polizia Città di Lugano a Muzzano, con riferimento alle basi legali esistenti.

In concreto, si tratterà delle seguenti tipologie di servizi permanenti:

Polizia dei quartieri (di prossimità)

Settimanalmente, in quest'ambito di polizia, sarà operativo, di regola durante i giorni feriali e gli orari diurni, un agente di quartiere, il quale sorveglierà il territorio di Muzzano in abbinamento con il territorio di Sorengo.

La quantità oggettiva del servizio e gli orari di servizio saranno flessibili e determinati dai bisogni costatati.

Nei casi di bisogno, sarà possibile, di volta in volta, organizzare operazioni, azioni, controlli, anche mobilitando altri agenti di quartiere.

Polizia dell'ordine

In aggiunta ai servizi di polizia di prossimità, e sulle 24 ore, la costante copertura del territorio è data dalle pattuglie automontate.

Esse compieranno ronde irregolari secondo le possibilità, come anche risponderanno alle richieste di servizio urgenti e compieranno controlli e servizi dettati dai bisogni, analogamente a quanto svolto in favore di tutti i quartieri della Città di Lugano.

Polizia del traffico

In aggiunta ai servizi di polizia di prossimità, i motociclisti ed i tecnici dei controlli della circolazione stradale pianificheranno, in particolare, azioni e controlli mirati a Muzzano, come anche ronde di controllo nell'ambito specifico.

Centrale operativa

La CEOP assicurerà la ricezione ed il disbrigo di tutte le richieste di servizio dei cittadini di Muzzano che vi si rivolgeranno.

Servizi specialistici

Agenti specializzati, in particolare nei servizi antidroga, prostituzione e vandalismi, si attiveranno nel caso di bisogno contro i fenomeni illeciti in questi campi.

PROPOSTA DI CONVENZIONE

tra il **Comune di Muzzano**
(*Comune senza Polizia strutturata*)

e

il **Comune di Lugano**
(*Comune polo*)

che ha per oggetto **l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Muzzano da parte del Corpo di Polizia del Comune polo Lugano.**

PREMESSA

Richiamati:

- l'art. 4 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché
- l'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e scopo

¹La presente convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Muzzano ad opera del Corpo di Polizia della Città di Lugano.

²È riservato l'art. 1 cpv. 2 e 3 RLCPol, relativo al servizio di polizia sulle giurisdizioni degli altri Comuni della Regione, rispettivamente agli interventi d'urgenza sul territorio di altre Regioni.

Articolo 2 - Modalità d'intervento

¹Le prestazioni di polizia di cui all'art. 3 della presente convenzione vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento per territori e cittadinanze sancito all'art. 2 cpv. 5 RLCPol.

²Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, della comunità tutta e del singolo cittadino.

³Onde conseguire le finalità del presente articolo, saranno organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione. A questo scopo il Comandante unitamente all'ufficiale responsabile per il coordinamento regionale, incontrerà il Capo Dicastero Sicurezza del Comune di Muzzano, con cadenza trimestrale, e meglio nell'ambito

della consegna dei rapporti d'attività trimestrali (cfr. pt 5.1). La presenza di altri municipali rispettivamente del municipale responsabile dell'area della sicurezza di Lugano, potrà essere chiesta in ogni momento.

⁴Il Comando della Polizia Città di Lugano è autorizzato a prendere tutte le misure di polizia che la situazione dovesse imporre nel comune di Muzzano. Salvo per misure d'urgenza, il Comando informerà preventivamente l'Autorità designata del Comune di Muzzano (Capo Dicastero o Sindaco), laddove le misure di polizia dovessero recare pregiudizio o limitazioni alla popolazione dello stesso.

⁵La scelta del tipo di misure operative compete in ogni caso solo al Comando della Polizia Città di Lugano.

Articolo 3 – Compiti di polizia

¹Il Corpo di Polizia della Città di Lugano svolge:

- i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, rispettivamente le competenze nell'ambito della legislazione comunale di pertinenza della polizia che possono dare origine ad una procedura contravvenzionale ai sensi della LOC.
- i compiti e prestazioni di polizia di prossimità, d'interventistica 24 ore su 24, amministrativi e specialistici, secondo la presente convenzione rispettivamente le priorità definite dal Comando e le risorse disponibili.

²Sono escluse, di regola, prestazioni d'amministrazione comunale generale non pertinenti con una missione di polizia (lavori di cancelleria, di posta, o che competono principalmente all'organizzatore di una manifestazione, ecc.).

Articolo 4 – Risorse umane e materiali

¹Un agente di quartiere già operante nel Comune di Sorengo garantisce il servizio di Polizia anche nel Comune di Muzzano e meglio secondo i bisogni.

² L'agente di quartiere rimane integrato nel gruppo agenti di quartiere ovest, farà capo al posto di Polizia di Breganzona e sarà supportato dai servizi 24H della Polizia della Città.

³Su ordine del Comando e per necessità operative o di urgenza, la menzionata unità di polizia potrà essere temporaneamente utilizzata anche al di fuori dei confini comunali.

⁴ Se il Comune di Muzzano volesse garantire, ai suoi cittadini, un punto regolare d'incontro con le forze di polizia, mette disposizione del Comando un locale ufficio, debitamente arredato. L'utilizzo dello stesso avviene a titolo gratuito. Eventuali costi per gli allacciamenti ai sistemi informatici della Polizia Città di Lugano, laddove necessari e possibili, saranno a carico del Comune di Muzzano.

Articolo 5 - Rendiconti e rapporti

¹Il Corpo di Polizia della Città di Lugano redige e trasmette trimestralmente al Municipio di Muzzano un rapporto concernente la situazione e l'attività nel Comune.

² Tutte le informazioni di dettaglio concernenti le persone oggetto di controllo o fermo durante l'attività nel Comune di Muzzano sono soggette al segreto d'ufficio e potranno essere comunicate solo alla Polizia cantonale o al Ministero pubblico. Restano riservate informazioni atte a permettere l'espletamento delle procedure contravvenzionali a norme Comunali rispettivamente un intervento di tipo sociale del Comune (prestazioni, ARP, ecc.).

Articolo 6 - Costi per prestazioni di polizia

¹Per la copertura dei costi per le prestazioni di polizia derivanti dalla presente convenzione, il Comune di Muzzano versa al Comune di Lugano un'indennità pari al risultato della moltiplicazione del prezzo annuo pro-capite per prestazioni di polizia (art. 3 cpv. 2 RLCPol) per il numero di residenti al 31 dicembre dell'anno che precede quello nel quale le prestazioni vengono effettuate.

²Le parti convengono un prezzo annuo pro-capite di CHF 119.50.--, pari a fr. 100'000.--, sulla base di una popolazione residente di 834 abitanti.

³L'indennità pro-capite di cui al cpv. 2 è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

⁴I riversamenti effettuati dal Cantone al Comune di Muzzano per prestazioni del Corpo di Polizia della Città di Lugano sull'intero comprensorio giurisdizionale, sono di esclusiva pertinenza del Comune di Lugano e sono stati considerati nella definizione del prezzo annuo pro-capite per prestazioni di polizia di cui al cpv. 2 del presente articolo.

⁵Salvo diverso accordo con i servizi finanziari della Città, l'indennità per prestazioni di polizia deve essere pagata in una sola volta entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento. È dovuto un interesse di mora del 5% a fa tempo dalla scadenza del termine fissato con il primo richiamo, ma al più tardi dalla fine del mese di marzo dello stesso anno.

Articolo 7 - Procedure contravvenzionali

¹Gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale sulla giurisdizione del Comune di Muzzano, incassate con la procedura disciplinare, competono a quest'ultimo.

²Per gli oneri amministrativi derivanti dalla gestione delle procedure contravvenzionali, il Comune di Lugano trattiene un importo forfettario di CHF 15.- per ogni contravvenzione in procedura disciplinare.

³Gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale sulla giurisdizione del Comune di Muzzano per le quali è prevista l'avvio della sola procedura ordinaria o per le quali è stata avviata la medesima a seguito del mancato pagamento, competono al Comune di Lugano.

⁴Per le contravvenzioni derivanti dall'applicazione della legislazione comunale e delle leggi e regolamenti cantonali la cui applicazione è delegata ai Comuni, il Comando Polizia trasmette il relativo rapporto di denuncia al Municipio di Muzzano.

⁵Il riversamento degli importi di pertinenza del Comune di Muzzano avviene entro il 1° settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Un consuntivo verrà in ogni caso presentato in occasione degli incontri trimestrali (cfr. art. 2 cpv 3).

Articolo 8 - Responsabilità civile

Il Comune di Lugano risponde dei danni causati dal proprio personale che opera sul territorio del Comune di Muzzano, secondo quanto previsto dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 9 – Entrata in vigore, durata e disdetta

¹La presente convenzione entra in vigore alla data convenuta dai Municipi di Lugano e di Muzzano, ritenuta la sua ratifica da parte del Consiglio di Stato, e l'approvazione di analoga convenzione tra i Comuni di Lugano e di Sorengo. Essa avrà una durata di 5 (cinque) anni da quel momento, e si intenderà rinnovata tacitamente per 3 (tre) anni e così di seguito in mancanza di disdetta scritta di una delle parti almeno 1 (un) anno prima della scadenza.

²Con la sua entrata in vigore, la presente convenzione annulerà e sostituirà quella del 1° novembre 2003 tra il Comune di Muzzano e la Città di Lugano.

³Il Comune di Muzzano s'impegna a disdire ogni altra convenzione concernente l'attività di polizia con altri Comuni, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 10 - Contestazioni

Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione o alle conseguenze della disdetta, che non potesse essere risolta direttamente dalle parti, dovrà essere sottoposta per un ulteriore tentativo di conciliazione e decisione, alla Sezione cantonale degli enti locali (art. 6 cpv.1 RLCPol).

Articolo 11 - Modifiche successive

¹Con il consenso delle parti e riservata la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, la prima volta però almeno dopo 1 (un) anno dalla sua entrata in vigore.

²Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relative alla delega di ulteriori competenze fondate sull'Allegato 2, Sezione B RLCPol (art. 2 cpv. 3), il Municipio del Comune di Lugano informa per tempo il Municipio del Comune di Muzzano e raccoglie eventuali osservazioni dello stesso.

In questo caso, la presente convenzione verrà adattata di conseguenza.

³In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.

Articolo 12 – Riserva a nuove disposizioni di legge

È riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione di legge, di regolamento o di direttiva superiore, applicabile in via vincolante alle prestazioni della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse e verranno adattati di conseguenza.

Articolo 13 - Disposizioni finali

La presente convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.

Articolo 14 - Approvazioni

La presente convenzione viene sottoposta per approvazione ai Consigli Comunali di Lugano e di Muzzano; successivamente essa sarà trasmessa al Consiglio di Stato per la ratifica.

Per il Comune di x

(data)

(firma)

Per il Comune di Y

(data)

(firma)

Approvata dal Consiglio Comunale di Lugano il gg.mm.aaaa

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Muzzano il gg.mm.aaaa.

Ratificata dal Consiglio di Stato il gg.mm.aaaa.

1.4.2.5

Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) (del 16 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Finanziamento

Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Esercizio delle competenze di polizia comunali

Art. 3 ¹Previo ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

²Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Convenzioni

Art. 4 ¹Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

²La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

³La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Capitolo secondo

Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

a) In generale Coordinamento delle attività di polizia

Art. 5 ¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

b) In particolare Attività di coordinamento

Art. 6 ¹Previo ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Suddivisione regionale del territorio cantonale

Art. 7 ¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
 - regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
 - regione III Luganese, comune polo Lugano
 - regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
 - regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
 - regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
 - regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
 - regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca
- ²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Confidenzialità

Art. 8 Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo

Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Uniformazione

Art. 9 Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Conferenza cantonale

Art. 10 ¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

3) Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Consiglio cantonale dei comandanti

Art. 11 È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

2) Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
 - b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
 - c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
 - d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.
- 3) Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Art. 12 Il comando della polizia cantonale, sentiti nell'ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto

Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Autorità di ricorso

Art. 13 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Entrata in vigore

Art. 14 1) Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2) Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

La legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Pubblicato nel BU 2012, 249.

1.4.2.5.1

Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011,

decreta:

Regioni di polizia comunale (art. 7 LCPol)

Art. 1 Le otto regioni di polizia comunale stabilite nell'art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento.

2) In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).

3) È riservato il diritto ad interventi d'urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d'appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell'evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.

Competenze e compiti delle polizie comunali (art. 3 LCPol)

Art. 2 1) Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di cui la polizia indicata nella Sezione A dell'Allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all'art. 107 della Legge organica comunale.

2) In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell'art. 3 LCPol) per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell'Allegato 2 (Sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della Sezione A, dell'Allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.

3) Ulteriori competenze, di cui alla Sezione B dell'Allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L'eventuale delega non preclude l'intervento della polizia cantonale.

4) In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l'estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò pertengono sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.

5) Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadini toccate), senza discriminazione di sorta.

6) Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.

Convenzione

Art. 3 1) I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).

2) I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l'esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l'entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente. Nella formula calcolatoria che porta all'identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.

3) In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro-capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l'imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2000 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.

4) Il ripartimento delle istituzioni regola per mezzo di un'apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell'ambito di un eventuale conferimento, successivo all'entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell'art. 2 cpv. 3.

5) Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni regola con un'apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all'art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all'art. 2 cpv. 3.

6) Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all'art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l'insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l'assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).

Revoca delle competenze

Art. 4 1) Qualora l'una o l'altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all'art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d'intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all'inadempienza riscontrata.

2) In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l'esercizio delle competenze conferite.

Corpi misti

(art. 7 cpv. 5 e 6 LCPol)

Art. 5 1) I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.

2) Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all'art. 1 cpv. 2.

3) Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.

4) Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all'art. 3 cpv. 3.

Contestazioni

Art. 6 1) Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

2) In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).

Norma transitoria

Art. 7 1) I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsi o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2 In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l'affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Publicato nel BU 2012, 253.

Allegato 1¹
(art. 7 LCPol)

Le otto regioni di polizia comunale con il relativo comune polo, sono così composte:

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Argno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglia, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Forza, Pura, Savosa, Sessa, Sorenno, Torricella-Taverne, Vermate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Guido, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina.

REGIONE V (Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Preonzo.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gamberoglio, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Limescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Murallo, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vergeletto, Vogorno.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 LCPol)

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) **Compiti di base** (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

	(LCStr e relative Ordinanze)	
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti. Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.2	Incidente della circolazione	
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattività alla guida	Secondo la prassi amministrativa in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti famigliari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.
3.3	Infurti domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infurti sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la

1. Circolazione stradale Condizioni

¹ Allegato modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 199.

4.	Contravvenzione alla LStup	sicurezza pubblica. Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi: usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querela allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lear e 86 RLear	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.

6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagattellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

- CP: codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
 CPP: codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)
 LCStr: legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
 OCCS: ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007
 LACS: legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
 RLACS: regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999
 LPol: legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
 LStr: legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
 Lear: legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010
 RLear: regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011
 LStup: legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)
 LOC: legge organica comunale del 10 marzo 1987
 LASP: legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999
 Lorp: legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941